



**Federazione
Scacchistica
Italiana** 



**Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)**

Alla Federazione Scacchistica Italiana

Segreteria – Viale Regina Giovanna 12 –

20129 Milano

Oggetto: Procedimento inerente al tesserato **QUINTILLIANI MATTEO**

Veniva riferito dall'Arbitro principale del “3° ELPI CHESS 2024 - Porto S. Elpidio”:
“Il giocatore QUINTILLIANI Matteo, nato il 30.04.2011, con IDFSI n. 205754 e IDFIDE 23410930 nel corso del 3° turno di gioco viene richiamato verbalmente per un intervento su un'altra scacchiera ai sensi dell'art. 12.7 della law of chess quando è in corso la propria partita. Tale comportamento ha anche infastidito il proprio avversario ai sensi dell'art. 11.5 della law of chess. Il giocatore ha ribadito, al richiamo, che quella partita era finita, l'arbitro principale ha fatto notare che entrambi i giocatori non avevano ancora firmato i formulari e consegnato gli stessi quindi la partita non era da considerarsi ancora finita e ha provveduto ad ammonire il Quintilliani ai sensi dell'art. 12.2.4 della law of chess e ai sensi dell'art. 12.9 della law of chess. Questo comportamento ha violato quanto dettato dagli articoli 11.5, 12.2.4, 12.7, 12.9 della law of chess” (segnalazione in data 28.01.2024 dell'Arbitro Principale Marco Maurizio).

Il tesserato ha fatto pervenire una memoria difensiva.

Esaminati gli atti, si osserva quanto segue.

Il comportamento del tesserato è stato sicuramente inopportuno, e potenzialmente in grado di causare disturbo agli altri giocatori. Tuttavia non pare, in concreto, che tale disturbo sia stato causato in misura rilevante (al di là del dato formale della mancata firma sui formulari, la partita su cui QUINTILLIANI è intervenuto era in sostanza terminata): si è trattato, in definitiva, di un episodio non particolarmente grave.

Vista anche la giovane età del giocatore e le scuse presentate in memoria difensiva, si ritiene di non applicare a QUINTILLIANI Matteo alcuna sanzione disciplinare, ritenendosi sufficiente l'ammonizione verbale comminata dall'arbitro nell'immediatezza del fatto.



**Federazione
Scacchistica
Italiana** 



**Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)**

Si trasmette la presente decisione alla Segreteria della Federazione Scacchistica Italiana al fine di procedere alle comunicazioni previste all'art. 6 del Regolamento di Giustizia e Disciplina.

Milano, 19.04.2024

Il Giudice Sportivo Nazionale

Gabriele Vinciguerra

(firmato digitalmente)



Federazione Scacchistica Italiana



Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)